

N. 1899

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LO CURZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1996

—————

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374,
recante norme sul giudice di pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La giustizia civile in Italia è al collasso: lo dimostrano le ripetute sanzioni della Corte europea e i dati statistici che ci vengono forniti dal Ministero.

Una causa civile dura, come media nei tre gradi di giudizio, non meno di quindici anni.

Ebbene, l'unico raggio di sole che in questo tetro buio si è intravisto e si vede è quello che viene dal lavoro prodotto da quasi un anno dalla nuova figura del giudice di pace. Infatti, superate le remore e i pregiudizi iniziali, l'impatto con la nuova previsione legislativa è stato positivo e ricco di risultati.

Basterebbe assistere alla mole di lavoro della sede del giudice di pace in Roma, in Via Teulada, per rendersene conto. Servizi di cancelleria attivi, solleciti e tempestivi. Ordine delle pratiche.

Udienze sollecite e sentenze rapide. Ci è sembrato di essere in un diverso pianeta giustizia rispetto a quello cui eravamo abituati.

Ecco perchè dinanzi ad una cosa che finalmente funziona, vorremmo richiamare l'attenzione del Parlamento con il disegno

di legge che mira a dare dignità ad un'attività che fino ad oggi può definirsi solo di volontariato.

Inoltre con il disegno di legge al vostro esame abbiamo colmato la lacuna del compenso da dare ai giudici di pace per ogni decreto ingiuntivo emesso. Essendo il giudice di pace pagato a sentenza e per udienza, si è verificato che il lavoro prestato per esaminare i decreti ingiuntivi ha costituito un lavoro senza compenso.

Abbiamo inoltre previsto un compenso extra per i coordinatori dei giudici di pace in relazione al numero di giudici da coordinare ed inoltre un compenso per alcune grosse sedi per i vice coordinatori e i referenti delle sezioni.

All'articolo 3 abbiamo fissato nella prima applicazione della legge istitutiva la durata in servizio per compiuto quadriennio al 31 dicembre 1999, per evitare la controversia in corso tra coloro che giustamente fanno decorrere la nomina dall'entrata in servizio (all'incirca tutti dall'ottobre 1995) e quelli che vorrebbero farla decorrere dall'atto di nomina.

Confidiamo in un rapido esame.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«2. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta una indennità di lire centomila per ogni giorno di udienza per non più di dieci udienze al mese e di lire centomila per ogni sentenza e per ogni verbale di conciliazione. Per ogni decreto ingiuntivo emesso compete inoltre un compenso di lire ventimila».

Art. 2.

1. All'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 n. 374, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia determina con proprio decreto il compenso mensile da attribuire ai coordinatori tenendo presente la mole di lavoro ed il numero dei giudici di pace da coordinare. Il Ministro inoltre determina l'eventuale compenso per i vice coordinatori per le sedi che hanno un numero di giudici superiore alle cinquanta unità nonchè per i referenti delle sezioni».

Art. 3.

1. I giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino al 31 dicembre 1999.

